

IN QUESTO NUMERO

- 1. Straniero assunto illegittimamente: costo del rimpatrio.**
- 2. Reddito di cittadinanza e agevolazioni per aziende.**
- 3. Prelazione del confinante.**
- 4. Apprendistato in Agricoltura - circolare INPS - le istruzioni sul regime contributivo.**
- 5. Servizio di Helpline legale.**



1) Straniero assunto illegittimamente: costo del rimpatrio.

Con recente decreto del Ministero dell'Interno (del 22 febbraio 2019, in G.U. 28 marzo 2019, n. 74) è stato aggiornato il costo medio del rimpatrio (per l'anno 2019) per il caso dello straniero assunto illegittimamente da un datore di lavoro.

Come si ricorderà, il D.Lgs. n. 109/2012 prevede la possibilità per il giudice di applicare, nell'ambito del procedimento penale eventualmente aperto, al datore di lavoro che abbia impiegato manodopera extracomunitaria il cui soggiorno sia irregolare, una ulteriore sanzione amministrativa accessoria (rispetto a quella penale eventualmente applicata; si ricorda che in sede penale si prevede un ambito sanzionatorio molto pesante, e cioè - salve le maggiorazioni previste in casi particolari - la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore illegalmente occupato) che consiste nel pagamento di una somma corrispondente al costo medio del rimpatrio del medesimo extracomunitario assunto in azienda.

Il tutto è conforme alla Direttiva comunitaria n. 209/52/CE.

La norma sanzionatoria amministrativa (come quella penale) si applica quando venga impiegato personale straniero privo di permesso di soggiorno ovvero nel caso in cui il permesso di soggiorno sia scaduto e non si sia proceduto con il rinnovo; la norma sanzionatoria si applica anche nelle ipotesi in cui il permesso di soggiorno sia stato annullato o revocato.

Il costo medio, avuto riguardo all'anno in cui sia pronunciata la sentenza di condanna, si calcola sulla media del triennio precedente e tiene conto dei costi sostenuti annualmente dal Ministero per il rimpatrio dei cittadini stranieri.

Per l'anno 2019 tale costo è stabilito dal decreto in € 2.052,00 (in precedenza era fissato ad € 1.398,00).

(M. Mazzanti)

2) Reddito di cittadinanza e agevolazioni per aziende.

L'art. 8 del Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2019, n. 26 -concernente le misure governative per "...abolire la povertà in Italia ..." sic ... ed in specie relativo alle norma sul reddito (e pensione) di cittadinanza (c.d. R.d.C.) - prevede, in caso di assunzione, da parte di una impresa o di un datore di lavoro privato, di un soggetto beneficiario del Reddito di Cittadinanza incentivi in favore di entrambi i contraenti del rapporto lavorativo subordinato.



In specie, la norma prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite dell'importo mensile di RdC percepito dal lavoratore al momento dell'assunzione; il beneficiario è valevole per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità.

L'importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate.

I contributi ed i premi INAIL sono viceversa sempre dovuti.

La norma prevede, poi, che nel caso in cui il lavoratore assunto, e già beneficiario del reddito di cittadinanza, sia licenziato (nei trentasei mesi successivi all'assunzione), il datore di lavoro debba restituire l'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili previste in sede previdenziale.

Il datore di lavoro non è tenuto a restituire lo sgravio se la risoluzione del rapporto è avvenuta per giusta causa o per giustificato motivo.

Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di RdC stipula, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

Se l'assunzione è effettuata utilizzando percorsi formativi "accreditati" (art. 8, comma 2), il beneficio è dimezzato ed è riconosciuto nel massimo di € 300,00 mensili, previsti altresì limiti temporali.

Il rapporto di lavoro dovrà essere a tempo indeterminato ed a tempo pieno, anche di apprendistato.

L'assunzione, per accedere allo sgravio, dovrà essere effettuata utilizzando la piattaforma digitale ANPAL, dedicata al reddito di cittadinanza.

La norma prevede per il datore numerosi limiti per l'accesso (realizzazione di un incremento occupazionale netto, rispetto degli obblighi di legge, legalità contributiva, ecc. ...).

Ai beneficiari del RdC che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa, entro i primi dodici mesi di fruizione del RdC, è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio aggiuntivo pari a sei mensilità di RdC, nei limiti di 780 euro mensili.

(M. Mazzanti)

3) Prelazione del confinante.

La prelazione agraria è stabilita, in origine, con la legge n° 590/1965 (art. 8), successivamente modificata in più aspetti.

In sostanza con la prelazione si attribuisce, ad alcuni determinati soggetti, una preferenza rispetto ad altri e ciò in particolari situazioni e per determinati atti giuridicamente rilevanti. Con ciò l'ordinamento limita l'autonomia contrattuale di ciascun soggetto.

Il più tipico dei casi di prelazione legale è rappresentata dalla **prelazione agraria**, che si sostanzia nel diritto assegnato all'affittuario coltivatore diretto insediato sul fondo rustico ovvero al proprietario coltivatore diretto o IAP confinante, di essere preferito (a parità di condizioni) al soggetto terzo acquirente, limitatamente ai casi di trasferimento a titolo oneroso del terreno medesimo.

Il proprietario venditore è all'uopo tenuto a comunicare agli interessati la c.d. "**denuntiatio**" e cioè la proposta di vendita intercorsa con il terzo al coltivatore tramite lettera raccomandata, con allegato il contratto preliminare di compravendita che riporti il nome dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni pattuite; il coltivatore diretto ha facoltà di esercitare il suo diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; questi dovrà versare il prezzo entro tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dal ricevimento della comunicazione di vendita, salvo diverso accordo fra le parti, il termine è sospeso per legge per non più di un anno quando il coltivatore abbia richiesto un mutuo per l'acquisto.

In carenza di "**denuntiatio**", con conseguente trasferimento del fondo in violazione del diritto di prelazione, vi è da notare come il comma 5 dell'art. 8 della legge 590/1965 preveda per il soggetto interessato, in caso di alienazione a titolo oneroso del fondo, il diritto di riscatto a parità di condizioni; la norma, infatti, prevede che *"qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa"*.

In sostanza, la legge riconosce, all'avente diritto alla prelazione, la possibilità di riscattare il fondo dall'acquirente così come da ogni eventuale avente causa, sostituendosi all'acquirente e ciò entro un termine, decadenziale, di un anno dalla trascrizione della compravendita.

La norma prevede alcuni limiti: il coltivatore diretto insediato sul fondo può esercitare, infatti, la prelazione unicamente se coltiva il fondo stesso almeno da un biennio; ciò per garantire la professionalità del coltivatore, idonea a giustificare il diritto di preferenza che gli viene attribuito. Il periodo biennale va calcolato avuto riferimento alla stipulazione del contratto preliminare di vendita del fondo dal proprietario al terzo.

L'art. 8, primo comma della legge n. 590 del 1965, prevede, inoltre, che possa esercitare la prelazione l'affittuario che *"non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria"*.

Secondo l'art. 31 della legge 590/1965, ai fini della prelazione e del riscatto agrario, *"sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame"*.

L'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, ha esteso la prelazione agraria al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti disponendo che *"detto diritto di prelazione ... spetta anche ... al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti ad enfiteuti coltivatori diretti"*.

L'art. 1, c. 3 del c.d. Collegato Agricolo (Legge n. 154 del 28 luglio 2016), nel modificare l'art. 7 della legge 817/71, ha riconosciuto il diritto di prelazione anche in favore dell'Imprenditore Agricolo Professionale - IAP (persona fisica) *"iscritta nella previdenza agricola proprietaria di terreni confinanti offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti"*; relativamente alle società, sul punto, la formulazione della legge non è chiara, peraltro vi è da notare come secondo la interpretazione corrente (non constano precedenti) il diritto di prelazione compete anche alle società IAP, a parere di Confagricoltura occorre al riguardo che

la società IAP possa all'uopo esibire la certificazione amministrativa di legge (di riconoscimento dello status di IAP), l'iscrizione relativa previdenziale INPS del socio o dell'amministratore.

L'art. 7, della legge n. 817/1971, prevede il diritto di prelazione in favore del confinante a condizione che questi sia contemporaneamente proprietario e coltivatore diretto o IAP del fondo confinante (escludendosi ad esempio il nudo proprietario).

Essenziale è che la conduzione si riferisca allo stesso terreno contiguo a quello venduto; la prelazione agraria del confinante richiede, quindi, non già la titolarità biennale del diritto di proprietà ma quella biennale dell'effettiva coltivazione del fondo a confine.

Il diritto alla prelazione per il soggetto confinante nasce solo se sul terreno oggetto della compravendita non sia insediato un coltivatore diretto e simili; questo insediamento deve essere stabile effettivo e non precario e destinato a durare nel tempo (tra le tante Cass. n. 15804 del 6 luglio 2009), secondo la giurisprudenza maggioritaria il confinante può esercitare la prelazione nel caso in cui prima della stipulazione del rogito l'affittuario insediato abbia perduto la stabilità per effetto di un accordo in ragione del quale il coltivatore si sia impegnato col proprietario al rilascio del fondo (tra le tante Cass. n. 6290 del 18 aprile 2003). In caso di prelazione del confinante il fondo deve avere contiguità materiale (non interrotta da strade, canali, ecc) ed è opportuno verificare se tutti i mappali sono confinanti con i terreni dell'interessato proprietario confinante poiché, in astratto, le porzioni di terreno non confinanti potrebbero non formare oggetto di prelazione, per giurisprudenza consolidata è possibile l'esercizio parziale della prelazione; da verificare anche la destinazione agricola dei fondi, nonché la presenza di altri confinanti interessati poiché è ammesso anche l'esercizio plurimo della prelazione.

(M. Mazzanti)

4) Apprendistato in Agricoltura - circolare INPS - le istruzioni sul regime contributivo.

Il recente CCNL Operai agricoli del 19 giugno 2018, ha disciplinato, con apposita intesa, l'apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore e di alta formazione e ricerca (come si è previsto nel D.lgs. del 15 giugno 2015, n. 81).

Le parti sociali infatti hanno definito l'accordo settoriale proprio tenendo conto del precitato decreto legislativo (attuativo della legge delega del 10 dicembre 2014, n. 183) decreto che ha proceduto al riordino di tutta la normativa in materia di contratti di apprendistato, abrogando il previgente Testo Unico (D.lgs. del 14 settembre 2011, n. 167); già il CCNL 22 ottobre 2014 aveva disciplinato l'apprendistato professionalizzante o di mestiere, poi modificato dall'accordo sottoscritto il 23 febbraio 2017 in occasione del rinnovo del CCNL impiegati agricoli, conformemente al richiamato D.Lgs n.81/2015.

Stante quanto sopra, il quadro inerente la formazione professionale e lavorativa mediante apprendistato in agricoltura si è completata: oggi sono previste quindi tre tipologie di apprendistato conformemente a quanto sancito agli artt. 41 – 47 del D. lgs. n. 81/2015, in adempimento delle espresse deleghe negoziali (alla contrattazione collettiva nazionale di settore) ivi previste.

Nel settore agricolo sono perciò disciplinate tutte le tipologie contrattuali relative all'apprendistato:

- di primo livello per la qualifica e il diploma professionale (accordo nazionale del 19 giugno 2018);
- di secondo livello professionalizzante (accordo nazionale del 23 febbraio 2017)
- di terzo livello alta formazione e ricerca (accordo del 19 giugno 2018).



In relazione alla disciplina del contratto di apprendistato ed in particolare in merito al regime contributivo l' INPS, con circolare n. 108 del 14 novembre 2018, *“allo scopo di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi”*, aveva provveduto a predisporre un apposito riepilogo utile ad armonizzare l'insieme delle regole stratificatesi nel tempo *“nella necessaria prospettiva di analisi integrata delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni”*.

In specie si era evidenziato :

Tutele assicurative

Secondo quanto previsto dall'articolo 42, comma 6, del D.Lgs n. 81/2015, ai soggetti assunti con un contratto di apprendistato, sono garantite - come nell'ambito della previgente disciplina - tutte le tutele assicurative obbligatorie:

- ◆ IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
- ◆ assegno per il nucleo familiare;
- ◆ assicurazione contro le malattie;
- ◆ maternità;
- ◆ disoccupazione NASPI;
- ◆ assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

Imponibile contributivo

Anche nell'ambito di un apprendistato il calcolo della contribuzione dovuta all'INPS è stabilito in relazione alla misura della retribuzione effettivamente corrisposta. La retribuzione da assoggettare a contribuzione INPS non va in ogni caso aumentata, se inferiore, ai minimali di legge salvo ovviamente il rispetto delle retribuzioni fissate dai contratti collettivi nazionali e di secondo livello.

Misura della contribuzione a carico del datore di lavoro

In caso di apprendistato, come è noto, l'aliquota di contribuzione, posta a carico dei datori di lavoro, è pari complessivamente all'11,61% (così composta: 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali; ancora è dovuta la percentuale ulteriore del 1,31% per il finanziamento della NASPI nonché il contributo integrativo, dello 0,30%, per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, contribuzione fissata con lo scopo di finanziare la formazione continua).

Sgravi contributivi e limiti del regime “de minimis”

In generale occorre poi ricordare che ben poche aziende corrispondono il contributo previdenziale di cui spora in misura piena; infatti sono previsti temperamenti:

- ⇒ per le aziende con un numero di dipendenti pari o inferiore a nove l'aliquota è ridotta all'1,5%, per il primo anno ed è stabilita nella misura del 3% per il secondo anno;
- ⇒ per i contratti attivi dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 è previsto lo sgravio contributivo totale (al 100 %) per i primi tre anni di contratto (per gli anni successivi si applica l'aliquota del 10%, fino a scadenza del contratto di apprendistato).

Alla precedente casistica si applica il c.d. de minimis (ricordiamo che con recente Regolamento comunitario l'importo è stato fissato nel triennio in € 20.000,00 ovvero in € 25.000,00 per casi eccezionali – in precedenza l'importo era fissato in € 15.000,00 sempre per il triennio); pertanto, le aziende agricole per potere beneficiare delle agevolazioni dovranno inviare all'Inps la dichiarazione attestante il fatto che nell'anno di stipula dell' apprendistato e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti dalla datrice aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "de minimis".

In particolare, come ha stabilito l'INPS (nella circolare Inps n. 128/2012), *“la predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la quantificazione degli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio alla data della richiesta. L'importo totale dell'agevolazione non deve superare i limiti massimi predetti su un periodo di tre anni”*.

Da ultimo si segnala che l'INPS, con messaggio n. 1405 dello 5 aprile 2019, ha comunicato i nuovi codici che i datori di lavoro agricoli, in caso di contratto di apprendistato, sono tenuti ad utilizzare per la compilazione delle denunce contributive trimestrali DMAG da inviare con effetto dal secondo trimestre 2019; tali nuovi codici dovranno essere pertanto utilizzati nel flusso DMAG in scadenza dal 31 luglio 2019.

(M. Mazzanti)



5) Servizio di Helpline legale.

Con il supporto dei nostri legali esterni, Studio Legale Associato Mazzanti, ed in aggiunta alla consulenza già fornita dall'avv. Massimo Mazzanti, Confagricoltura Bologna ha attivato un nuovo servizio di consulenza continuativa via e-mail all'indirizzo infolegaleconfagricolturabo@mazzantilex.com, al quale le Aziende Associate potranno rivolgere quesiti sulle principali tematiche del diritto del lavoro e sindacale, diritto agrario, diritto alimentare (responsabilità da prodotto, normative regolamentari europee e nazionali, ispezioni autorità competenti etc.).

Il servizio, gratuito e riservato ai Soci, è finalizzato a fornire brevi pareri preliminari ed un primo orientamento e supporto alle Aziende Associate nei quesiti di volta in volta sottoposti.

L'assistenza in fase pre-contenziosa o contenziosa, l'analisi di questione complesse o la pianificazione di particolari progetti è esclusa dal servizio di helpline e verrà fornito, come di consueto, previo contatto diretto con i nostri consulenti.

(A. Flora)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna